

BCC VITA GARANTITA***Regolamento***

Art. 1 - Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "BCC Vita Garantita". La gestione "BCC Vita Garantita" è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 2 - La valuta di denominazione della gestione "BCC Vita Garantita" è in Euro.

Art. 3 - Il rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 15% del portafoglio;
- organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
- immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 15%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art.5 - La gestione "BCC Vita Garantita" è dedicata prevalentemente a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "BCC Vita Garantita" non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

Art.6 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "BCC Vita Garantita".

Art.7 - Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art.8 - Sulla gestione "BCC Vita Garantita" possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art.9 - Il rendimento della gestione "BCC Vita Garantita" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art.10 - Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza -gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "BCC Vita Garantita", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "BCC Vita Garantita" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "BCC Vita Garantita".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio dell'anno fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

Art.11 - È ammessa la possibilità di fusione della gestione "BCC Vita Garantita" con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento ISVAP n. 38, dal Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;

b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;

- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
 - d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
 - e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
 - f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "BCC Vita Garantita" in senso meno favorevole ai Contraenti;
 - g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
- In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "BCC Vita Garantita" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
 - ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
 - iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
 - iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art.12 - La gestione "BCC Vita Garantita" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione "BCC Vita Garantita" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "BCC Vita Garantita", il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adequatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Art.13 - Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il responsabile legale della società

BCC VITA SPA

